

**Protocollo d'Intesa tra INPS - Direzione Regionale Piemonte e
gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro della regione
Piemonte**

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – Direzione regionale Inps
del Piemonte, in prosieguo denominato "INPS"

con sede in Torino, via dell'Arcivescovado 9, rappresentato dal Direttore Regionale Dott.
Filippo Bonanni

e

Gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro della regione Piemonte

rappresentati dal Coordinatore della Consulta Dott. Giovanni Trombetta

di seguito indicate congiuntamente anche "le parti";

PREMESSE

- Le parti sono concordi nel riconoscere piena valenza strategica al sistema di relazioni tra loro intercorrenti, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, allo scopo di fornire un servizio all'utenza qualitativamente elevato nel quadro di quanto previsto anche dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che regola la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'INPS dispone di un sistema informativo completamente automatizzato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, tra i quali assume valenza strategica la capacità di fornire i relativi servizi ai propri utenti;
- le parti intendono individuare soluzioni per rendere più efficiente l'attività amministrativa perseguendo economie di gestione, anche attraverso forme di cooperazione, oltre ad offrire ai cittadini, ai lavoratori e alle imprese accessibilità e trasparenza nei servizi;
- si intende promuovere lo sviluppo del canale telematico attraverso la conoscenza e il corretto utilizzo degli strumenti che l'INPS mette a disposizione delle aziende e dell'utenza professionalizzata per migliorare la



comunicazione e i tempi di erogazione dei servizi;

- ciascuna parte intende contribuire al rafforzamento dei rapporti anche attraverso l'utilizzo delle innovazioni digitali introdotte;
- costituisce interesse per l'Istituto e per l'utente lo svolgimento della professione unicamente tramite Consulenti del Lavoro e dei soggetti legittimati ai sensi della legge 11/1/1979 n.12;
- viene riconosciuta centralità al ruolo di formazione e informazione di tutti gli operatori destinati alla corretta osservanza delle norme e dei relativi adempimenti attuativi, come leva fondamentale per una proficua ed efficace collaborazione;

VISTI

- il protocollo operativo Tavolo Tecnico Direzione Generale INPS - Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro del 23 giugno 2017 che regola la presentazione delle istanze di interpello per il tramite del Consiglio Nazionale che si occuperà della trasmissione dei quesiti all'INPS e della divulgazione delle relative risposte ai propri iscritti (v. messaggio 2992 del 18/07/2017);
- la circolare INPS n. 28 del 28/02/2011 recante: "Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante: "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- La Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante norme circa la validità a tutti gli effetti di legge di atti, dati e documenti formati, trasmessi ed archiviati dalla PA ai privati con strumenti informatici o telematici;
- Il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni parte delle Pubbliche Amministrazioni
- Il D. Lgs. 196/2003, in materia di tutela e riservatezza dei dati personali come integrato da GDPR (regolamento UE 2016/679);

CONSIDERATO

- l'esigenza di realizzare, pur nel riconoscimento delle consolidate modalità di interlocuzione diretta tra Consulenti del Lavoro e uffici dell'INPS del territorio del Piemonte ulteriori soluzioni idonee ad agevolare l'accesso dei Consulenti del Lavoro ai servizi pubblici ed alle informazioni di loro interesse in possesso delle PP.AA.;
- l'interesse dell'Inps a favorire e rendere più fluida la relazione con i Consulenti del Lavoro e le aziende da loro assistite per la gestione e la facilitazione di problematiche legate al processo di riscossione della contribuzione e all'erogazione delle prestazioni;
- l'interesse comune alla realizzazione di interventi formativi congiunti destinati agli operatori di nuova assunzione, al fine di sviluppare una cultura condivisa e un'unità di visione degli obiettivi verso l'utenza;

LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto

Costituisce oggetto del presente Protocollo d'intesa, avente carattere sperimentale, la definizione delle modalità per realizzare una più proficua cooperazione nei rispettivi ambiti di competenza e per garantire all'utenza un servizio di maggiore qualità, in applicazione del principio della trasparenza.

Art. 3 – Obiettivi comuni

Le parti concordano di mettere in atto, ciascuno per quanto di propria competenza, tutte le azioni e gli adempimenti volti a conseguire i seguenti obiettivi comuni:

- sviluppo della metodologia telematica, attraverso il pieno utilizzo dello strumento di comunicazione bidirezionale;
- consolidamento del sistema di *customer care* che veda l'esclusività della gestione per appuntamento dell'utenza specializzata;
- promozione verso gli iscritti dell'uso corretto dei canali di comunicazione telematica principalmente incentrati sull'utilizzo della c.d. Comunicazione Bidirezionale in tutte le tipologie di Cassetti Previdenziali;
- Consolidare una efficace sinergia volta a vigilare sul corretto esercizio delle



9/3

funzioni riservate agli intermediari abilitati, in un'ottica di riduzione del fenomeno dell'abusivismo professionale

Art. 4 – Formazione congiunta

Al fine di contribuire alla diffusione di una cultura previdenziale condivisa, offrire occasioni di incontro tra le diverse professionalità, favorire lo scambio reciproco e una visione della professione allineata verso i medesimi obiettivi sull'utenza, le parti concordano sulla necessità di strutturare interventi formativi congiunti con aule a docenza mista e destinati ai loro operatori di nuova assunzione.

Le iniziative formative congiunte saranno avviate in via sperimentale sulla sede di Torino per un periodo di un anno dalla sottoscrizione del presente Accordo e avranno ad oggetto tematiche precedentemente concordate tra le parti.

L'INPS si impegna a coordinare le attività formative mediante la propria funzione Formazione, tramite riunioni periodiche con i docenti di entrambe le parti.

Le parti si impegnano ciascuno a contribuire all'erogazione dell'attività formativa con coinvolgimento delle professionalità di comprovata esperienza e mettendo a disposizione la propria strumentazione e l'utilizzo dei propri locali adibiti ad attività formativa, senza reciproco aggravio di costi ed oneri.

Art. 5 – Istituzione di un tavolo regionale

Le parti si impegnano a organizzare incontri periodici di confronto all'interno di un tavolo regionale di analisi e confronto, finalizzati a:

- definire le materie oggetto di formazione congiunta;
- verificare la possibilità di creare sinergie tese a raggiungere elevati standard di qualità nell'erogazione dei rispettivi servizi ai cittadini, ai lavoratori e alle imprese e a renderle operative;
- monitorare problematiche emergenti sia in merito all'operatività dell'Istituto che dei Consulenti del Lavoro, nonché di possibili fenomeni di abuso del diritto o pratiche illegali eventualmente riscontrati nel mercato del lavoro.

Il coordinamento del tavolo regionale è affidato alla Direzione regionale INPS Piemonte.

L'individuazione dei componenti dei gruppi di lavoro è affidata a ciascuna parte e deve essere comunicata ad INPS per la predisposizione degli ordini del giorno e la convocazione.

Art. 6 – Tutela della privacy

Le parti si impegnano a mantenere riservate le notizie acquisite durante

l'esecuzione del presente accordo, affinché non siano utilizzate per scopi diversi da quelli contenuti nel presente Protocollo d'Intesa.

Le parti assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del D. Lgs. 196/2003 come integrato da GDPR, *General Data Protection Regulation* regolamento UE 2016/679 attuando, in particolare, le necessarie iniziative a tutela per garantire la massima riservatezza nella fruizione dei servizi resi dall' INPS. Gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro del Piemonte si impegnano affinché i dati di natura riservata non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, e conservati secondo le previsioni normative vigenti.

Art. 7 – Oneri

Sono a carico di ciascuna delle parti gli oneri sostenuti per l'attuazione del presente Protocollo.

Art. 8 – Durata

Il presente Accordo ha durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e sarà da intendersi tacitamente rinnovato, salvo formale disdetta.

Art. 9 – Controversie


Le Parti concordano di definire tramite il già menzionato organismo di conciliazione qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

In caso di mancata risoluzione amichevole, è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Torino, 23 ottobre 2023

Il Direttore regionale INPS Piemonte

Dott. Filippo Bonanni



Il Coordinatore della Consulta regionale degli Ordini dei Consulenti del Lavoro del Piemonte

Dott. Giovanni Trombetta

